



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECISIONE

Oggetto: FIG – PD 2S/18 – Emanuele BOLOGNESI (Professionista)

### II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

#### CONSIDERATO

- Il rapporto informativo a carico del professionista Emanuele Bolognesi stilato dai signori Michele D'Innella (Arbitro) e Monica Cosenza (Direttore GC San Domenico) relativo alla gara del 05-06/01/18 denominata "PRO-AM dell'Epifania" svoltasi presso il circolo del golf San Domenico;
- Il provvedimento di fissazione della data di decisione con la quale si è contestata al professionista l'alterazione volontaria dello *score* e prospettata l'applicazione della sospensione temporanea di mesi 18 e di una sanzione pecuniaria di euro 5.000,00;
- La memoria difensiva depositata dal sig. Bolognesi rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dugato, giusta delega in atti, con la quale si richiede il proscioglimento ed in subordine l'applicazione di una pena minima o comunque ridotta rispetto a quella prospettata con il provvedimento di fissazione della data di decisione.

#### RILEVATA

- La propria competenza a decidere;

#### FATTO

Nel rapporto informativo sopra citato, dagli allegati allo stesso e dalla memoria difensiva del professionista emerge quanto appresso:

- Al termine della seconda giornata di gara il sig. Bolognesi consegnava in segreteria uno *score card* da lui sottoscritto che riportava come numero di colpi giocati dal Bolognesi alla buca 15 il numero 3;

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

- Su sollecitazione del sig. Massimo Mannelli il quale aveva assistito al gioco della buca 15 del professionista Bolognesi, il punteggio del professionista Bolognesi veniva posto in discussione e soggetto ad approfondito esame;
- Infatti contattato dal sig. D'Innella il professionista Bolognesi confermava sia per telefono che di persona che il numero di colpi giocato alla buca 15 era 4 e non 3 come erroneamente riportato;
- Successivamente sullo *score* del sig. Bolognesi quest'ultimo apponeva una X sopra il numero 3 in corrispondenza del punteggio della buca 15;
- Nello *score* del professionista erano stati erroneamente invertiti i punteggi delle buche 14 e 15 come riportato dal professionista nella sua memoria difensiva.

#### MOTIVI

Preliminarmente lo scrivente rileva che il procedimento può essere deciso allo stato degli atti senza necessità di ulteriore attività istruttoria o di tenere udienza.

Il fatto certo e non contestato dal sig. Bolognesi è che al termine del secondo giorno della "PRO-AM dell'Epifania" il sig. Bolognesi ha consegnato uno *score* con un punteggio errato alla buca 15 (3 colpi anziché quello corretto di 4). Il professionista ha d'altronde immediatamente ammesso l'errore nel punteggio riportato alla buca 15 anche se solo successivamente alla segnalazione fatta dal professionista Mannelli. È bene precisare per quanto occorrer possa che è quindi pacifico che ai *records* di gara è stato consegnato uno *score* con un punteggio errato e che l'errore è emerso non per il ravvedimento operoso del sig. Bolognesi ma per la contestazione fatta dal sig. Mannelli. Il sig. Bolognesi ha tuttavia da subito riconosciuto l'errore.

È pertanto accertato ai fini del presente procedimento che il giocatore ha violato la Regola 6.6 b. delle Regole del Golf. Nel caso di specie vi è stata anche la violazione della Regola 6.6 c. (*correzione dello score*): *"Nessuna correzione può essere fatta su uno score dopo che il concorrente lo ha consegnato al Comitato"*. Infatti il sig. Bolognesi ha sovrascritto una X sul numero 3 una volta verificato l'errore nel punteggio da parte degli organi del Circolo.

La "PRO-AM dell'Epifania" prevedeva per i professionisti dei premi in denaro sia nella classifica individuale che nella classifica a squadre.



Il sig. Bolognesi se non fosse stato squalificato dalla gara si sarebbe classificato settimo pari merito; per la settima posizione era previsto un premio in denaro di euro 500,00.

La difesa del professionista allega che l'errore è stato commesso senza alcuna volontarietà dal sig. Bolognesi che non si è reso conto dell'errore nella compilazione dello *score*.

Ritiene lo scrivente, attenendosi ai precedenti, che nell'illecito sportivo il dolo può essere ravvisato qualora vi siano prove o indizi precisi e concordanti dai quali si possa ricavare la volontarietà dell'azione. Nel caso di specie non sembra sussistano gli estremi del dolo nell'illecito sportivo commesso dal sig. Bolognesi. Infatti non vi sono prove o indizi precisi e concordanti dai quali si possa evincere che il sig. Bolognesi ha voluto indurre in errore gli organizzatori della gara consegnando uno *score* sbagliato. La sovrascrittura della X sul punteggio della buca 15 è stato il risultato di un'azione volontaria che tuttavia anche se commessa in violazione delle Regole del Golf non può essere considerata di per se un illecito sportivo. Infatti non ha determinato l'alterazione dello *score*; la Regola 6.6 c. deve essere interpretata nel senso che da una parte il giocatore non può apportare alcuna modifica allo *score* dopo la consegna e che dall'altra parte dopo la consegna dello *score*, qualsiasi modifica apportata allo *score* è irrilevante ai fini del punteggio, che appunto è sempre e solo quello riportato nello *score* al momento della consegna. Le modifiche apportate allo *score* successivamente alla consegna non determinano alcun cambiamento nel punteggio.

È infatti pacifico che la X è stata sovrascritta dal sig. Bolognesi quando l'errore nello *score* era già stato accertato dagli organi competenti; pertanto il sig. Bolognesi non ha alterato lo *score*.

Lo scrivente ritiene tuttavia che la sovrascrittura della X da parte del Bolognesi costituisca l'aggravante specifica prevista dall'art. 18 comma 1 lettera i) del Regolamento di Giustizia. Infatti l'azione del professionista Bolognesi anche se non era idonea per le ragioni sopra indicate ad alterare lo *score* era comunque finalizzata ad occultare l'illecito principale.

L'illecito principale ravvisato (consegna di uno *score* errato) è stato commesso con colpa dal professionista, nel senso che lo stesso lo ha posto in essere per disattenzione e superficialità nel controllo dello *score* prima della consegna al Comitato di Gara. Ritiene lo scrivente che in considerazione della qualifica personale del sig. Bolognesi, che è un

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



professionista di golf da molti anni e quindi molto esperto, la colpa deve ritenersi grave. Infatti è appunto grave che un professionista sia superficiale nel controllo del punteggio al termine di una gara PRO-AM, nella quale ci sono giocatori che pagano per partecipare e soprattutto sono previsti premi in denaro per i professionisti. Uno score errato con un punteggio più basso di quello effettivo frustra completamente i fini per i quali i professionisti partecipano alle PRO-AM con conseguente grave danno d'immagine ed economico per l'intera categoria. È quindi evidente che ci si aspetta da un professionista di lunga esperienza un grado di diligenza tale che eviti la consegna di uno score con un punteggio non vero.

La difesa del professionista allega che la mancanza del dolo nel caso di specie esclude l'esistenza dell'illecito sportivo. La deduzione sul punto non può essere condivisa in quanto il Regolamento di Giustizia come interpretato dalla lunga e consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia della Federazione prevede l'esistenza di illeciti sportivi colposi, in particolare la consegna dello score errato è un illecito sportivo colposo suscettibile di sanzione anche in considerazione del grado della colpa. In questo senso sono tutti i precedenti degli Organi di Giustizia ai quali si intende dare continuità. Infatti la consegna da parte del giocatore o di un suo delegato dello score sbagliato ai responsabili della gara, non rappresenta un tentativo di illecito sportivo, ma è un illecito sportivo compiuto e completo, che può essere appunto colposo o doloso a seconda che venga posto in essere volontariamente o per negligenza del giocatore.

\*\*\*\*

Sulla quantificazione della sanzione lo scrivente ritiene che in considerazione delle motivazioni sopra indicate la pena congrua applicabile al caso di specie in assenza di una pena edittale è di mesi 3 di sospensione temporanea come meglio appresso indicato nella parte dispositiva. La suddetta sanzione è in linea anche con la misura delle sanzioni applicate in precedenti decisioni della Corte Sportiva di Appello per casi uguali a quello di specie. La sanzione pecuniaria congrua applicabile al caso di specie è di euro 3.000,00. L'aggravante come sopra individuata comporta l'aumento delle sanzioni nella misura di 1/3 rispetto alla misura come sopra determinata. L'applicazione dell'aumento di 1/3 è stata dallo scrivente determinata, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo nell'art. 18 del

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



Regolamento di Giustizia, facendo applicazione dei principi generali previsti dall'ordinamento giuridico (art. 64 c.p.).

PQM

Lo scrivente accerta la responsabilità del sig. Emanuele Bolognesi come indicata nelle sopra esposte motivazioni, ritenuta sussistente l'aggravante prevista dall'art. 18 lettera i) del Regolamento di Giustizia nella misura sopra indicata, applica al professionista Bolognesi la sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica temporanea, consistente nella privazione per il periodo indicato della funzione di insegnante accompagnata dal divieto di partecipare ad attività agonistica, ed ordina al sig. Emanuele Bolognesi il pagamento alla Federazione Italiana Golf di una sanzione pecuniaria pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00).

Così deciso in Roma il 05/02/18

Si comunichi

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

